

COMUNE DI ARDEA
Provincia di Roma

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 115 data 18/11/2009

OGGETTO: stato di fatto e di diritto del Consorzio "Lido dei Pini Lupetta" ricadente nel territorio del Comune di Ardea – Manifestazione di intenti del Comune di Ardea per la formalizzazione dell'obbligatorietà dello stesso.

PRESIDENZA Policarpo Volante

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11,00 e seguenti, nei locali del Centro Sociale Anziani "Caduti di Nassyria" Via dei Tassi 18/b Ardea, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri

N.	COGNOME E NOME	Presenti	
		Si	no
1	EUFEMI CARLO - Sindaco	X	
2	DI FIORI LUCA	X	
3	BARDI FULVIO	X	
4	ACQUARELLI FABRIZIO	X	
5	IOTTI RICCARDO	X	
6	ANTINUCCI ETTORE		X
7	CIMADON BRUNO	X	
8	GIORDANI MASSIMILIANO	X	
9	CORSO FRANCESCO PAOLO	X	
10	SPERANDIO NAZZARENO		X
11	MARCOCCIA GINO		X
12	VOLANTE POLICARPO	X	
13	MONTESI ALBERTO	X	
14	MARCUCCI FRANCO	X	
15	IACOANGELI MAURO	X	
16	DE PAOLIS ROMOLO	X	
17	FANCO LUCA	X	
18	ABATE ANTONINO	X	
19	TEDESCO NICOLA		X
20	MAGLIACCA ANTONELLO	X	
21	PETRELLA DANILO	X	
TOTALI		17	4

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti è insufficiente per la validità della seduta, dichiara la seduta deserta per mancanza del numero legale.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Francesco Passaretti

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

Sono nominati scrutatori i consiglieri : Iotti, De Paolis e Montesi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- **INTRODUCE** il punto n. 7 dell'o.d.g. avente ad oggetto “ **Stato di fatto e di diritto del Consorzio – Lido dei Pini Lupetta - ricadente nel territorio del comune di Ardea Manifestazione di intenti del comune di Ardea per la formalizzazione dell'obbligatorietà dello stesso** ” sulla quale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**:

- Il Segretario generale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il dirigente Area EE.FF. per quanto concerne la regolarità contabile

- **DA PER LETTA LA PROPOSTA** di deliberazione, con il consenso di tutti i partecipanti;

DISCUSSIONE

- **DICHIARA APERTA** la discussione sul punto invitando i consiglieri ad intervenire;

SINDACO illustra il percorso che ha condotto alla presentazione della presente deliberazione;

CONS. CORSO ringrazia il Sindaco e ribadisce come questa sua iniziativa sia legata alle effettive esigenze del territorio;

CONS. CIMADON ritiene che il percorso sia giusto e fa dichiarazione di voto favorevole;

- **SUCCESSIVAMENTE, DA ATTO CHE** nessuno dei consiglieri presenti ha chiesto di intervenire, per cui dichiara chiusa la discussione, la cui trascrizione integrale è riportata nei verbali di stenotipia, depositati agli atti debitamente vidimati e timbrati dal segretario verbalizzante della seduta ed attestanti lo svolgimento della discussione.

- **INDI INTRODUCE LA VOTAZIONE** sulla proposta di deliberazione in esame;

VOTAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PROCEDE A VOTAZIONE** palese per alzata di mano, nei modi e forme di regolamento;

- **CON ESITO DELLA VOTAZIONE**, per come accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, assistito dai consiglieri nominati scrutatori, di seguito riportato: presenti n. 17 **voti favorevoli 16 assente alla votazione 1** (Iacoangeli);

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione, nel suo testo integrale.

COMUNE DI ARDEA
Provincia di Roma

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO LEGALE

Proposta di deliberazione
che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

Proposta n. 20 del 16-11-69

OGGETTO: STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA-MANIFESTAZIONE DI INTENTI DEL COMUNE DI ARDEA PER LA FORMALIZZAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELLO STESSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE nel territorio del Comune di Ardea esistono consorzi con diverse denominazioni, costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446, poi convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473 "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse";

CHE in tale categoria rientra il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, con sede sociale in via delle Azalee n. 1 costituito a norma dell'art. 2 del Decreto di cui sopra;

CHE in data 7.03.1955, è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la costituzione di detto consorzio da un numero di utenti che si è assunto a proprio carico il terzo della spesa occorrente per le opere di sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito ricadenti nel territorio di Pomezia. Al momento era specificato che trattavasi di consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari, come indicata nel computo estimativo risultante dalla planimetria allegata alla domanda di costituzione;

CHE il consiglio comunale di Pomezia, con deliberazione n. 84/55 avente per oggetto "costituzione del Consorzio volontario denominato Lido dei Pini Lupetta per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito", nella seduta del 30.12.1955 a seguito di proposta di G.M. deliberava i seguenti punti:

- l'approvazione della costituzione del consorzio e del relativo statuto, nonché l'elenco degli utenti;
- l'ubicazione e l'estensione del terreno soggetto a Consorzio in Ha 59 ettari e la spesa preventiva;
- l'approvazione del criterio di ripartizione della spesa in proporzione della superficie di ciascun lotto con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate;

CHE tale deliberazione, venne successivamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa (ex CO.RE.CO.) nella seduta del 26.03.1956, giusto verbale n. 144 del 26.03.1956 che testualmente recitava "nonché venga modificato l'art. 17 dello statuto nel senso che non sia attribuito alcun voto al comune dato che non corrisponde contributi";

CHE contestualmente, con atto notarile rep. N. 65428 del 28.06.1956 veniva formalmente costituito il consorzio volontario per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito in territorio di Pomezia sede di Roma Lido dei Pini Lupetta;

CHE nel 1970 il territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, a seguito della costituzione del Comune di Ardea, passava territorialmente al Comune di Ardea, nel cui territorio veniva ricompreso, ai confini del comune di Anzio;

CHE successivamente, il Comune di Ardea, in sede di classificazione delle strade ricadente nel territorio comunale, con deliberazione n. 193 del 31.03.1976, dichiarava strade vicinali gran parte delle strade esistenti nel territorio consortile;

Proposta del settore *Seg. Gen.* N. *20* del *16-11-69*
Proponente Responsabile P.O. Segretario Generale
Avv. *Federica* Mafrici Avv. *Alessandra* Maeri

Dirigente Area Econom./Finanz.
Dott. *Cosimo* Mazzone

CHE successivamente, con deliberazione dell'assemblea generale n. 1 del 25.10.1986, il consorzio approvava il nuovo statuto riconosciuto con atto della Giunta Provinciale Amministrativa del 26.03.1956 n. 144, testo successivamente approvato dal CO.RE.CO. con verbale n. 60 del 13.03.1987 che testualmente recita "nulla da osservare".

Nella modifica statutaria il consorzio **ha ancora natura di consorzio volontario**, infatti lo scopo, la costituzione e il funzionamento degli organi consortili, la natura di socio coincidente con gli utenti, non lasciano assolutamente intravedere la presenza di strade vicinali aperte al pubblico transito, ovvero la posizione del comune di Ardea quale partecipante, ovvero infine dei cittadini di Ardea quali utenti;

CHE in data 14.07.1988, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea, rep. n. 17247, racc. 7019, registrato in Roma il 01.08.1988, al n. 38448, veniva fuso per incorporazione, nel Consorzio Lido dei Pini Lupetta, il Consorzio la Caffarella, portando il territorio consortile ad una estensione di ettari 65 circa, con una lunghezza stradale totale di circa 18 chilometri.

CHE negli anni, anche a seguito di contrapposti punti di vista tra amministrazione comunale e consorzio, di fatto alcune delle strade consortili sono state aperte al pubblico transito. In particolare, v'è prova che il Comune di Pomezia ha sostenuto l'assoluta necessità "della pubblica utilità dell'apertura dei passaggi per l'accesso a mare", di talché alcune delle strade consortili sono sempre state accessibili anche ai non soci;

PRESO E DATO ATTO

- CHE con il Consiglio di Stato con sentenza n. 3739 del **2009**, resa sul ricorso rg.9380/98, ha sancito la natura giuridica di ente pubblico del consorzio, nella questione sorta tra il CO.RE.CO. che nella seduta del 13.06.1996 aveva dichiarato il non luogo a procedere in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 95, in quanto il consorzio non aveva natura di ente pubblico, sul presupposto fondamentale della apertura al pubblico transito di alcune delle strade consortili. In tal senso il dato di fatto è stato con la sentenza peraltro conforme alla giurisprudenza prevalente, assorbente per la qualificazione giuridica del consorzio;

- CHE il servizio legale dell'ente, al fine di definire la situazione del consorzio e dei rapporti tra lo stesso e il Comune di Ardea, ha esaminato lo stato di fatto e di diritto del consorzio riportandolo in apposita relazione in allegato al presente atto;

- CHE dalla relazione si raggiunge la conclusione che per addivenire ad un consorzio obbligatorio formalmente costituito, con strade vicinali aperte al pubblico transito, con obblighi a carico dei soci e del comune, gli enti consortili devono adeguare lo statuto che contenga le previsioni attinenti la nuova natura giuridica del consorzio, in alternativa l'iniziativa può essere comunale. In assenza di tali attività, fondamentale per la vita dell'ente pubblico non economico, non può esserci alcun intervento del comune di Ardea giustificato dall'obbligatorietà, salve le ipotesi di contribuzione di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge del 1918;

CONSIDERATO CHE per aversi formalmente un consorzio obbligatorio con reciproci obblighi a carico del comune e degli utenti, come previsto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgt. n. 144/1918 e successive mod. ed int., occorre la formalizzazione dello stesso, attraverso l'approvazione formale ed esplicita del consorzio con l'adozione di uno statuto idoneo e dell'elenco delle strade consortili aperte al pubblico transito, oltre alla documentazione richiesta dalla legge quali schema dell'elenco degli utenti e piano di ripartizione della spesa;

CHE con la formalizzazione del consorzio come obbligatorio lo stesso acquisirebbe a pieno titolo la natura giuridica di ente pubblico non economico, con relativi diritti ed obblighi, come previsti dalla normativa vigente in materia di consorzi di strade vicinali e potrebbe avere rapporti con il Comune di Ardea per i reciproci diritti ed obblighi previsti dalla legge per la fattispecie in esame;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della legge n. 12 febbraio 1958 n. 126, recante le disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, la costituzione del consorzio obbligatorio può avvenire d'iniziativa degli organi consortili o del comune, con approvazione dei documenti costitutivi quali il nuovo statuto, lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa, ed in assenza provvede d'ufficio il Prefetto

VISTO il D.L.Lgt. n. 1446 del 1.09.1918 convertito in legge 17.04.1925 n. 473;

VISTA la legge 12 febbraio 1958 n. 126;

VISTO il vigente statuto comunale;

Proposta del settore *Seg. Gen.* N. *20* del *16/11/01*

Proponente

Responsabile P.O.
Avv. Federica Mafri

Segretario Generale
Avv. Alessandra Mafri

Dirigente Area Econom/Finanz.
Dott. Cosimo Mazzone

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) **DI ACQUISIRE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI MANIFESTARE** l'intento del Comune di Ardea a formalizzare l'obbligatorietà del Consorzio Lido dei Pini Lupetta e conseguentemente formalizzare atti convenzionali con lo stesso per la definizione dei reciproci diritti ed obblighi rispetto allo scopo proprio del consorzio;
- 3) **DI STABILIRE** che per la formalizzazione di cui al punto 2), **OCCORRE:**
 - **ADEGUARE** lo statuto consortile alla natura del consorzio obbligatorio quale ente pubblico economico prevedendo:
 - A) riferimenti agli utenti (diversi dai soci);
 - B) partecipazione del rappresentante del comune agli organi consortili con diritto di voto;
 - C) ogni altro elemento utile per l'acquisizione di natura di ente pubblico economico;
 - **INDIVIDUARE** quali strade ricadenti nel territorio consortile sono soggette a pubblico transito;
 - **APPROVARE** una perizia di massima dei lavori e delle opere da eseguire;
 - **COMMISURARE** il contributo che il comune dovrà erogare al consorzio per le opere relative alle strade vicinali soggette a pubblico transito nei limiti della legge vigente in materia;
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14 della legge n. 12 febbraio 1958 n. 126, recante le disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, la costituzione del consorzio obbligatorio può avvenire d'iniziativa degli organi consortili o del comune, con approvazione dei documenti costitutivi quali il nuovo statuto, lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa, ed in assenza provvede d'ufficio il Prefetto;
- 5) **DI DISPORRE** l'invio della presente deliberazione, contenente le determinazioni del Comune di Ardea in ordine alla definizione dei rapporti col consorzio, agli organi consortili affinché attraverso le procedure proprie esprimano le volontà dei soci e per essi del consorzio in modo da procedere secondo legge, privilegiando ove possibile una forma concordate;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ciò in quanto necessario in ordine alla regolarizzazione delle spese.

Proposta del settore N. del

Proponente

Responsabile P.O.

Avv. Federico Mafri

Segretario Generale

Avv. Alessandra Macri

Dirigente Area Econom/Finanz.

Dott. Cosimo Mazzone



COMUNE DI ARDEA

Provincia di Roma

SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO LEGALE

Prot. n. 900/Segr. Gen.

AL SINDACO
AL VICE SINDACO
- Loro sedi -

**RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA
RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE.**

OGGETTO DEL QUESITO: è stata sottoposta all'esame del servizio legale l'intera documentazione riguardante il consorzio in oggetto, al fine di verificare se trattasi di consorzio obbligatorio ad ogni effetto di legge e, in quanto tale, se sussiste l'obbligo della contribuzione del Comune di Ardea previsto dalla normativa.

Per poter articolare una risposta che sia valida, occorre citare la normativa vigente in materia dei consorzi di strade vicinali e successivamente effettuare qualche considerazione giuridica, desunta dalle maggioritarie interpretazioni dottrinarie e soprattutto giurisprudenziali in merito alla natura giuridica del consorzio obbligatorio quale ente pubblico non economico che gestisce strade consortili aperte al pubblico transito, alle modalità di costituzione dei consorzi obbligatori, ai casi in cui sorge l'obbligo del contributo da parte del comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

La normativa di riferimento è il D.L.Lgt. n. 1446 01.09.1918 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 -" Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse".

In particolare l'art. 2 disciplina le modalità di costituzione dei consorzi di strade vicinali per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di esse con un procedimento partecipato e articolato per fasi.

Nel successivo art. 3 è sancita la posizione del comune rispetto ai consorzi ricadenti nel suo territorio, sul presupposto se trattasi di consorzi di strade vicinali soggette a pubblico transito o meno, evidenziando la netta distinzione tra contributo obbligatorio o facoltativo dell'ente.

Infatti il sopraccitato art. recita che *"il comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso"*.

La legge 12 febbraio 1958, n. 126 recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, all'art. 14 ha successivamente previsto che *"la costituzione dei consorzi previsti dal d.l. lgt. 1/A settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto"*.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 126 del 1958, partendo dal presupposto che alcune delle strade consortili siano classificate come strade vicinali di uso pubblico, scatta l'obbligatorietà della costituzione dei consorzi in cui vi è la partecipazione del comune. In tal senso la giurisprudenza ha mantenuto un costante orientamento, si v. Cass. Civ. sez. II 23 gennaio 1978 n. 312; Tar Lazio sez. II 13.06.1989 n. 927; Tar Perugia Umbria 21.06.2003 n. 507; Tar Brescia Lombardia 5.12.2006 n. 1531; sulla scorta di questo orientamento evidentemente è stata pronunciata la sopraccitata sentenza del Consiglio di Stato riguardante il Lido dei Pini.

La legislazione del 1918 è fondamentale per la disciplina di ulteriori aspetti di merito e funzionamento dei consorzi:

- anzitutto le formalità di costituzione che implicano una procedura a fasi descritta nell'art. 2 che secondo la sentenza del Consiglio di Stato sez. V 18.02.1991 n. 162 "non sono venute meno a seguito della disposta obbligatorietà dei consorzi ai sensi del citato lart. 14 della legge 12 febbraio 1958, n.126";
- la natura giuridica di ente privato, se trattasi di consorzio facoltativo; ovvero di ente pubblico non economico, se trattasi di consorzio obbligatorio (si v. per tutti Cass. Civ. sez. un. 7.07.1986 n. 4430);
- art. 3 - i rapporti tra comune e consorzio con gli obblighi del primo, ove trattasi di consorzio di strade aperte al pubblico transito di rappresentanza nei consorzi, ma anche del diritto di voto riconosciuto in proporzione alla misura del concorso;
- art. art. 7- la modalità di riscossione dei contributi degli utenti mediante ruolo e la modalità di formazione dei ruoli;
- art. 15 -le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali soggette e non a pubblico uso;
- art. 16 - le modalità di pubblicazione delle deliberazioni degli organi consortili e la vigilanza del Prefetto.

SI SOTTOLINEA CHE I CONSORZI DISCIPLINATI DALLE LEGGI RICHIAMATE (D. LGT. N 1446/1918 ED ALLA LEGGE N. 126/1958) SONO CONSORZI OBBLIGATORI TRA PRIVATI A CUI PARTECIPA L'ENTE LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO. TALI DISCIPLINE DEVONO RITENERSI SPECIALI RISPETTO ALLE PROCEDURE PREVISTE PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI "ORDINARI" TRA ENTI TUTTI PUBBLICI DAI PRIMI COMMI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 267/2000.

CONSIDERAZIONI IN FATTO:


- Nel territorio del Comune di Ardea esistono consorzi con diverse denominazioni, costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446, poi convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473 "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse".

In tale categoria rientra il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, con sede sociale in via delle Azalce n. 1 costituito a norma dell'art. 2 del Decreto di cui sopra.

Infatti in data 7.03.1955, è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la costituzione di detto consorzio da un numero di utenti che si è assunto a proprio carico il terzo della spesa occorrente per le opere di sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito ricadenti nel territorio di Pomezia. Al momento era specificato che trattavasi di consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari, come indicata nel computo estimativo risultante dalla planimetria allegata alla domanda di costituzione.

Il Comune di Pomezia, compiuti gli atti previsti dalla legge vigente in materia, convocava in data 22.05.1955 apposita assemblea degli utenti nella quale venne deliberata la costituzione del Consorzio denominato Lido dei Pini Lupetta.

Il consiglio comunale di Pomezia, con deliberazione n. 84/55 avente per oggetto "costituzione del Consorzio volontario denominato Lido dei Pini Lupetta per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito", nella seduta del 30.12.1955 a seguito di proposta di G.M. deliberava i seguenti punti:



- l'approvazione della costituzione del consorzio e del relativo statuto, nonché l'elenco degli utenti;
- l'ubicazione e l'estensione del terreno soggetto a Consorzio in Ha 59 ettari e la spesa preventiva;
- l'approvazione del criterio di ripartizione della spesa in proporzione della superficie di ciascun lotto con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate.

Tale deliberazione, venne successivamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa (ex CO.RE.CO.) nella seduta del 26.03.1956, giusto verbale n. 144 del 26.03.1956 che testualmente recitava " ...nonché venga modificato l'art. 17 dello statuto nel senso che non sia attribuito alcun voto al comune dato che non corrisponde contributi".

Contestualmente, con atto notarile rep. N. 65428 del 28.06.1956 veniva formalmente costituito il consorzio volontario per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito in territorio di Pomezia sede di Roma Lido dei Pini Lupetta.

- Nel 1970 il territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, a seguito della costituzione del Comune di Ardea, passava territorialmente al Comune di Ardea, nel cui territorio veniva ricompreso, ai confini del comune di Anzio.

- Successivamente, il Comune di Ardea, in sede di classificazione delle strade ricadente nel territorio comunale, con deliberazione n. 193 del 31.03.1976, dichiarava strade vicinali gran parte delle strade esistenti nel territorio consortile.

- Successivamente, con deliberazione dell'assemblea generale n. 1 del 25.10.1986, il consorzio approvava il nuovo statuto riconosciuto con atto della Giunta Provinciale Amministrativa del 26.03.1956 n. 144, testo successivamente approvato dal CO.RE.CO. con verbale n. 60 del 13.03.1987 che testualmente recita "nulla da osservare".

Nella modifica statutaria il consorzio ha ancora natura di consorzio volontario, infatti lo scopo, la costituzione e il funzionamento degli organi consortili, la natura di socio coincidente con gli utenti, non lasciano assolutamente intravedere la disciplina tipica per la presenza di strade vicinali aperte al pubblico transito, ovvero la posizione del Comune di Ardea quale partecipante, ovvero infine dei cittadini di Ardea non soci quali possibili utenti.

- In data 12.11.1986, il CO.RE.CO. rilasciava al consorzio attestazione che il medesimo, con sede in Lido dei Pini-Ardea, via delle Azalee n. 1, è un Ente Pubblico riconosciuto con atto della G.P.A. del 26.03.1956, n. 144 prot. n. 31898 ed ha un proprio bilancio. Infatti, il consorzio per esplicita previsione statutaria e per modalità procedimentale costante negli anni, procedeva alla riscossione delle quote consortili mediante ruoli, inoltre, qualificandosi come ente avente natura giuridica di ente pubblico, inviava le copie delle deliberazioni dell'assemblea al CO.RE.CO. a mente di quanto disposto dalla legge regionale 26 del 1992.

- In data 14.07.1988, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea, rep. n. 17247, racc. 7019, registrato in Roma il 01.08.1988, al n. 38448, veniva fuso per incorporazione, nel Consorzio Lido dei Pini Lupetta, il Consorzio la Caffarella, portando il territorio consortile ad una estensione di ettari 65 circa, con una lunghezza stradale totale di circa 18 chilometri.

- Negli anni, anche a seguito di contrapposti punti di vista tra amministrazione comunale e consorzio, di fatto alcune delle strade consortili sono state aperte al pubblico transito. In particolare, v'è prova che il Comune di Pomezia ha sostenuto l'assoluta necessità "della pubblica utilità dell'apertura dei passaggi per l'accesso a mare", di talché alcune delle strade consortili sono sempre state accessibili anche ai non soci;

3

- Da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato n. 3739 del 2009, resa sul ricorso rg.9380/98, ha sancito la natura giuridica di ente pubblico del consorzio, nella questione sorta tra il CO.RE.CO. che nella seduta del 13.06.1996 aveva dichiarato il non luogo a procedere in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 95, in quanto il consorzio non aveva natura di ente pubblico.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

E' fondamentale innanzitutto la pronuncia del Consiglio di Stato riguardante il consorzio Lido dei Pini Lupetta, che, basandosi sul fatto che al consorzio risulti affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico, ne ha definito la sua natura obbligatoria e quindi di ente pubblico non economico.

Sebbene v'è da dire che tale pronuncia è resa in un giudizio in cui il Comune di Ardea è estraneo e, pertanto ad esso, non opponibile, in base al pacifico disposto normativo della non estendibilità dei giudicati. Invero, lo stesso giudizio dovrebbe essere intentato nei confronti dell'ente per aversi una pronuncia valida tra le parti.

In ogni caso, sulla base del presupposto di fatto dell'esistenza di strade vicinali aperte al pubblico transito, il Consiglio di Stato ha evidentemente applicato il principio giurisprudenziale consolidato.

Ciò posto, considerato che la forma giuridica del consorzio volontario è incompatibile con la natura di ente pubblico da riconoscere al consorzio – come da ultimo ha statuito il Consiglio di Stato – avendo quella una struttura giuridica di tipo privatistico, si rende necessario sostituirla con la forma giuridica del consorzio obbligatorio, tipica e specifica in materia per disciplinare l'ente pubblico. Tale fattispecie è anche necessaria per rendere effettiva la reale composizione da riconoscere al consorzio, formalizzando la presenza del comune, parte pubblica, accanto alle parti private e regolarizzando i rapporti ed i reciproci obblighi e la partecipazione della parti nell'amministrazione. La costituzione del consorzio obbligatorio – sostitutivo del consorzio volontario, giuridicamente incompatibile con la reale fattispecie per i motivi detti – comporta, inoltre, la predisposizione e redazione di apposito statuto, idoneo ed adeguato alla nuova struttura, che contenga la previsione della corretta e reale composizione del consorzio (parte pubblica e parti privata, e dunque comprensiva del comune), riferimenti riguardo gli utenti (diversi dai soci), la partecipazione del rappresentante del comune agli organi consortili con diritto di voto ed ogni ulteriore disposizione nel rispetto e adeguamento alle disposizioni di legge in materia.

Tale consorzio **realizzerebbe l'adeguata struttura e regolamentazione giuridica dell'ente pubblico non economico**, con relativi diritti ed obblighi, in primo luogo di osservanza della normativa propria disciplinante le attività della P.A.

Conseguentemente, potrebbe essere trattata la modalità e la misura della partecipazione del comune alle spese del consorzio che ha in gestione le strade vicinale aperte al pubblico transito.

CONCLUSIONI: In conclusione, per addivenire ad un consorzio obbligatorio formalmente costituito, con strade vicinali aperte al pubblico transito, con obblighi a carico dei soci e del comune, gli enti consortili devono adeguare lo statuto che contenga le previsioni attinenti la nuova natura giuridica del consorzio, in alternativa l'iniziativa può essere comunale.

In assenza di tali attività, fondamentale per la vita dell'ente pubblico non economico, non può esserci alcun intervento del comune di Ardea giustificato dall'obbligatorietà.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Ardea, li 16 novembre 2009

Il Responsabile P.O.
Avv. *Federica Mafri*

Il Segretario Generale
Avv. *Alessandra Macri*

Alessandra Macri

Allegato alla proposta di deliberazione del settore.....N.....del.....

Proponente: _____ li _____

Firma del proponente


PARERE DI REGOLARITA' tecnica ex art. 49 d. Lgs. N. 267/2000:

Ricevuta in data _____ prot. n° _____

Visto: si esprime parere favorevole li _____

Motivazione _____

Il Segretario Generale
(Dott.sa Alessandra Macri)



PARERE DI REGOLARITA' contabile ex art. 49 d. Lgs. N. 267/2000:

Ricevuta in data _____ prot. n° _____

Visto: si esprime parere _____ 16.11.08


Motivazione non utile a fini contabili _____

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Dott. Cosimo Mazzone)




Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL PRESIDENTE
(Policarpo Volante)



Prot. 58790



IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Passaretti)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 107, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del settore segreteria attesta che copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna ai messi comunali per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal.....

li

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 134 comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del servizio segreteria attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data.....

li

- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
- trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione
- che il periodo di pubblicazione è trascorso senza reclami

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

